



COMUNE DI MEDIGLIA
(Città Metropolitana di Milano)

Ordinanza n. 11 del 25-03-2020
Protocollo n. 4689 del 25-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI TRE CIMITERI COMUNALI DI TRIGINTO, BUSTIGHERA E SAN MARTINO OLEARO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23/02/2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 25/02/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 04/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 08/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 09/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 11/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 22/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,*



COMUNE DI MEDIGLIA (Città Metropolitana di Milano)

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Atteso

- che il D.P.C.M. 22/03/2020, all'art. 1 c. 1 lettera b) vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Atteso altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Viste

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE”;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NONCHE' MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 514 DEL 21/03/2020”;

Atteso

- che l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 alla lettera a) punto 2. vieta gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici;

- che l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 specifica che le disposizioni in essa contenute producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

Richiamata integralmente la precedente ordinanza n. 07 del 23 febbraio 2020 con cui sono state disposte ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di MEDIGLIA e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi governativi e regionali.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei tre cimiteri comunali siti nelle seguenti località: BUSTIGHERA, TRIGINTO e SAN MARTINO OLEARO sino al giorno 15 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,



COMUNE DI MEDIGLIA (Città Metropolitana di Milano)

tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di due persone come dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 alla lettera a) punto 2. vieta gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei tre cimiteri comunali siti nelle seguenti località: BUSTIGHERA, TRIGINTO e SAN MARTINO OLEARO, sino al giorno **15 aprile incluso**, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero di due persone;
- 2) la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 3) di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero comunale di San Martino Olearo nonché dei loculi provvisori individuati presso i cimiteri di San Martino Olearo e Bustighera per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;
- 4) rimangono confermate le specifiche prescrizioni di cui alle ordinanze (quelle indicate in premessa), in quanto non incompatibili con la presente;
- 5) Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo online del Comune Mediglia e in home page sul sito istituzionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.



COMUNE DI MEDIGLIA
(Città Metropolitana di Milano)

La presente ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura di Milano
alla Polizia Locale del Comune di Mediglia
alla Stazione Carabinieri di San Giuliano Milanese
al Gestore dei servizi cimiteriali Ditta CS&L Consorzio Sociale

IL SINDACO
PAOLO BIANCHI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa